

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2216

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata il 29 marzo 1965

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ha provveduto alla unificazione delle diverse gestioni esistenti nella Cassa unica per gli assegni familiari per i rispettivi settori di attività economica, attraverso la determinazione di due tabelle in luogo delle otto precedentemente esistenti.

Le ragioni di tale provvedimento erano da ricercarsi in due principali ordini di motivi:

a) attuare una più estesa mutualità tra i vari settori di attività economica, attraverso la devoluzione degli avanzi delle gestioni attive a favore di quelle deficitarie, allo scopo evidente di risanare stabilmente la situazione patrimoniale di taluni settori che, come quello dell'agricoltura e dell'artigianato, registravano massicci passivi patrimoniali;

b) eliminare le sperequazioni esistenti tra categoria e categoria nella misura delle prestazioni, cercando di allineare le misure delle prestazioni stesse al livello più alto.

Sostanzialmente, attraverso la legge in questione, si è attuata una radicale modificazione della natura giuridica degli assegni familiari che, originariamente concepiti come una integrazione di salario attribuita in relazione ai carichi di famiglia del lavoratore, e il cui onere era ripartito con criterio mutualistico nell'ambito di ciascun settore di attività economica, sono stati trasformati in prestazioni assistenziali erogate da una gestione unica im-

prontata a criteri mutualistici di carattere generale.

Le contribuzioni delle categorie auto-sufficienti sono così servite a pagare gli assegni per le categorie le cui gestioni avevano fatto registrare in passato bilanci notevolmente deficitari.

Attraverso l'applicazione dei criteri di cui sopra, la legge n. 1038 ha, in un periodo di tempo eccezionalmente breve, condotto al risanamento della gestione patrimoniale della Cassa unica assegni familiari.

In due anni e mezzo, infatti, è stato raggiunto l'obiettivo dell'assorbimento del *deficit* di quasi cento miliardi di lire esistente alla data della riforma. Ciò è stato possibile per il massiccio gettito contributivo che ha fatto registrare notevoli avanzi di bilancio, sia nel 1962 (primo anno di integrale applicazione della legge) che negli esercizi successivi.

Tale situazione ha portato alla emanazione della legge 23 giugno 1964, n. 1333 che, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in tale materia, si basa sui seguenti punti fondamentali:

a) progressivo aumento della misura degli assegni familiari attuato in due fasi successive mediante l'utilizzazione degli avanzi patrimoniali e di gestione accumulati nel triennio 1961-1964;

b) proroga fino al 30 giugno 1965 dei massimali contributivi previsti dal IV comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, numero 1038, nonché delle ulteriori facilitazioni contributive (abbattimento alla base delle retribuzioni imponibili) per le aziende artigiane;

c) miglioramento delle norme vigenti in tema di integrazione dei guadagni per i dipendenti da aziende industriali nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e devoluzione delle eventuali ulteriori eccedenze attive della Gestione assegni familiari alla Gestione case lavoratori, nonché ancora alla Cassa integrazione guadagni.

Come si può facilmente rilevare, mentre per i punti sub *b)* (aumento delle prestazioni) e sul *c)* (utilizzo delle ulteriori eccedenze attive) si è provveduto in via definitiva, per il problema della validità del massimale contributivo, si è fatto ricorso a una soluzione provvisoria, che è ben lungi dal tranquillizzare le aziende di tutti i settori di attività.

L'approssimarsi della scadenza della legge mi induce a predisporre con urgenza il presente provvedimento che intende confermare senza limite di tempo la validità degli attuali massimali contributivi anche in ossequio al formale impegno assunto dal Governo di non aumentare, almeno per un periodo di un quinquennio, i già pesanti oneri gravanti sulle aziende a causa del versamento dei contributi sociali.

E appena il caso di sottolineare come un provvedimento del genere risulti ampiamente giustificato sia dalle risultanze del bilancio della gestione della Cassa unica assegni familiari, che registrano cospicue attività anche per l'esercizio in corso, sia dalla necessità particolarmente sentita dalle aziende, in questo non favorevole momento di congiuntura, di prevedere, per un più ampio periodo di tempo, l'entità degli elementi del costo del lavoro di cui il contributo assegni familiari costituisce una voce di grande rilievo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 17 ottobre 1961 è così modificato:

« Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'ammontare della retribuzione spettante a ciascun prestatore di lavoro, entro i seguenti massimali retributivi giornalieri:

a) lire 2.000 giornaliera per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione, nonché per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni e integrazioni;

b) lire 2.500 giornaliera per tutte le altre aziende ».

ART. 2.

Le parole « sulla retribuzione lorda » di cui alla lettera *b)* delle tabelle *A*, *B* e *C* allegata alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono sostituite dalle seguenti: « sul massimale previsto dalla presente legge ».

ART. 3.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 22 ed il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, ed ogni altra disposizione che risulti comunque contraria al disposto dell'articolo 1 della presente legge.